

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 27 marzo 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 77 cpv. 2

² Sussistono gravi motivi personali secondo il capoverso 1 lettera b segnatamente se il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, se il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o se il reinserimento sociale nel Paese d'origine appare fortemente compromesso.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

27 marzo 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS 142.201

